

NEWSLETTER
FEBBRAIO 2018

SOMMARIO:

- 1. IL GARANTE DELLA PRIVACY SULL'ACCESSO CIVICO: LEGITTIMO IL DINIEGO QUANDO SIA
POSTO A TUTELA DI TERZE PARTI**
- 2. ART 1455 C.C. INTERESSE ALLA RISOLUZIONE O INTERESSE ALL'ADEMPIMENTO? CASS. CIV.
SEZ. III, SENT. 4022/2018**
- 3. FALLIMENTO SOCIETÀ "IN HOUSE". QUESTIONI DI GIURISDIZIONE PER LA TUTELA DEL
CREDITORE INSODDISFATTO**

1.IL GARANTE DELLA PRIVACY SULL'ACCESSO CIVICO: LEGITTIMO IL DINIEGO QUANDO SIA POSTO A TUTELA DI TERZE PARTI.

Il Garante della Privacy, con il parere n. 25 del 18 gennaio 2018 si è espresso relativamente ad un diniego espresso da un comune su un'istanza proposta ex D. Lgs 33/2013. La documentazione richiesta, riguardava una procedura di condono edilizio, avviata molti anni addietro da un soggetto ormai deceduto al tempo di tale richiesta. Ne consegue che, nei documenti richiesti erano reperibili anche “dati ed informazioni personali di diversa specie e natura”, nello specifico relativi ai soggetti succeduti.

Il Garante, premessi brevi cenni caratterizzanti la vicenda, ha sottolineato che nel caso di specie l'istanza di accesso civico rientra in una più complessa questione riguardante l'asse ereditario del soggetto intestatario della pratica di condono. Dal comportamento tenuto dai richiedenti l'accesso civico, sarebbe evidente come questi fossero “autori” di una “illogica attività persecutoria” indirizzata ai beni di proprietà dell' ormai defunto intestatario della pratica. Il Garante, pertanto ha concluso nel senso che “il Comune abbia correttamente respinto l'accesso civico alla documentazione richiesta”, poiché “dalla documentazione in esame potrebbero emergere dati e informazioni (quali certificazioni, dichiarazioni, planimetrie, ecc.) riguardanti anche gli eredi del *de cuius* i quali, in qualità di controinteressati, hanno legittimamente presentato una motivata opposizione alla richiesta di accesso, dato che l'ostensione di quanto richiesto potrebbe arrecare pregiudizio pure alla loro sfera di riservatezza”.

2. ART 1455 C.C. INTERESSE ALLA RISOLUZIONE O INTERESSE ALL'ADEMPIMENTO? CASS. CIV. SEZ. III, SENT. 4022/2018.

Due coniugi convenivano innanzi al Tribunale territorialmente competente i propri vicini di casa, i quali si sarebbero resi gravemente inadempienti degli obblighi derivanti da un contratto di transazione relativo ad alcune liti pendenti per rapporti di vicinato e questioni di proprietà fondiaria. La richiesta volta al giudice riguardava una pronuncia costitutiva che tenesse luogo del consenso dei convenuti all'adempimento degli obblighi assunti con la suddetta transazione.

I convenuti, una volta costituiti, chiesero il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di transazione per inadempimento degli attori. Il Tribunale adito rigettava le domande attoree, condannandoli al risarcimento del danno per lite temeraria.

Non solo.

Veniva rigettata, altresì, anche la domanda riconvenzionale dei convenuti, ritenendo che l'accoglimento della richiesta di risoluzione del contratto, sarebbe apparso contrario all'interesse degli stessi convenuti, nella misura in cui anche essi desideravano la conclusione di anni di scontri e litigi con i propri vicini ed una definizione dei rapporti quanto più possibile e soddisfacente.

La vicenda, una volta giunta in appello, vide gli attori appellare ed i convenuti costituirsi con appello incidentale. La Corte distrettuale rigettando tutti e due i gravami, confermava la decisione del giudice di prime cure, concordando sul fatto che, pur ritenendo gravi gli inadempimenti dei convenuti, questi non dovevano comportare la risoluzione del negoziato, per via dell'interesse che gli attori continuavano comunque a nutrire rispetto alle altrui prestazioni.

La vicenda così, su impulso dei convenuti, è arrivata all'attenzione degli Ermellini, i quali hanno ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso proposto dai ricorrenti per violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. nella quale sarebbe incorsa la Corte distrettuale che, dopo aver accertato l'esistenza di un inadempimento del contratto di transazione da parte degli attori, nonché dopo aver giudicato tale inadempimento come grave, definitivo, contrario a buona fede e rilevante, ha comunque rigettato la domanda di risoluzione del contratto. Al contrario, come sottolineato dai ricorrenti, per verificarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., è sufficiente l'accertamento dell'esistenza dell'inadempimento, la sua gravità e la sua incidenza sugli interessi della controparte.

I Giudici di legittimità, concordi con i ricorrenti, affermano che ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il giudice deve accertare se esista il contratto, l'inadempimento e se quest'ultimo sia grave avuto

riguardo all'interesse della controparte. L'interesse di cui all'art. 1455 c.c. deve essere identificato non già con l'interesse alla risoluzione, bensì con l'interesse all'adempimento. Pertanto, l'interesse richiesto dalla suddetta norma non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie.

3. FALLIMENTO SOCIETÀ "IN HOUSE". QUESTIONI DI GIURISDIZIONE PER LA TUTELA DEL CREDITORE INSODDISFATTO.

Il T.A.R. Calabria, con la sentenza 496/2018 resa dalla II sezione ha avuto modo di pronunciarsi sull'interessante questione relativa alla tutela di creditori di società "in house" che risultino insoddisfatti a causa del fallimento di quest'ultime.

Nel caso di specie, una banca creditrice di una società in house fallita ricorse al TAR contro la Provincia di Crotone e diversi Comuni per il risarcimento dei danni patrimoniali ad essa cagionati mediante numerose condotte illecite, consistenti nel mancato controllo, nell'omessa vigilanza e nell'inadempimento agli obblighi di diligenza e buona amministrazione da parte delle P.A. coinvolte, detentrici della totalità delle azioni della società fallita.

La giurisprudenza sulla materia risulta essere costante (Cass. SS. UU. Civ. sentt. nn. 21299/17, 24591/16 e 1237/15; Cons. Stato, sent. n. 1299/15). La lite, infatti si inquadrerebbe "nell'ambito di moduli di carattere privatistico, riguardando le forme dell'esercizio (o del mancato esercizio) degli ordinari poteri dell'azionista pubblico", come chiarito anche dall'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 175/16. Ne discende, dunque, che la giurisdizione è del Giudice ordinario. In questo caso, infatti, mancherebbe l'elemento oggettivo (ovvero atti o condotte riconducibili "all'esercizio delle funzioni istituzionali del soggetto procedente" -Cass., SS.UU. Civ., sent. n. 28330/11) e questa giurisdizione esclusiva è invocabile solo se concorrono questo criterio con quello soggettivo (l'intimato deve essere una delle P.A. indicate dall'art. 7, comma 2, c.p.a.).